

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE -

SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Per iniziativa delle Amministrazioni Camerale e Provinciale di Forlì, dei Comuni di Forlì e Cesena, della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena è costituita una Società consortile per azioni denominata "SERVIZI INTEGRATI D'AREA - SER.IN.AR. - FORLÌ - CESENA Società Consortile per Azioni".

La società ha sede legale in Forlì all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Con deliberazione dell'Organo di Amministrazione possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, agenzie e uffici.

Art. 2 – Oggetto

La società non persegue scopi di lucro e concorre alla promozione e alla realizzazione di servizi volti a favorire lo sviluppo socio-economico e culturale prevalentemente dell'area provinciale forlivese e cesenate.

In particolare la società opera:

- a) per l'introduzione delle tecnologie avanzate in ogni campo, pubblico e privato, produttivo e di servizio;
- b) per lo sviluppo, in loco, della ricerca scientifica e sua conseguente applicazione, in accordo ed in stretta collaborazione con le Università degli Studi, con Istituti di ricerca pubblici e privati, anche nell'ambito della ge-

sione di Tecnopoli, incubatori di imprese o strutture similari;

c) per la predisposizione e, ove necessario, gestione di strutture e servizi volti ad agevolare l'insediamento e il consolidamento di iniziative di ricerca, di insegnamenti superiori, universitari e post-universitari, culturali, ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ricerca, sistemazione e gestione di strutture scolastiche e/o ricettive, studentati, foresterie, laboratori, musei e sale, anche mediante la stipula di contratti di locazione e/o gestione di durata annuale e/o ultrannuale, relativi ad immobili e strutture da destinare alla accoglienza degli studenti, dei professori e per lo svolgimento delle attività della società; la messa a disposizione, senza alcun ritorno finanziario, a favore di istituti, corsi, professori, insegnanti, ricercatori e studenti, di mezzi finanziari per lo sviluppo di progetti, con la formula della borsa di studio, prestito d'onore o formule similari;

d) per lo studio e realizzazione di altre iniziative di terziario qualificato al servizio della società locale;

e) per la formazione professionale, prevalentemente superiore, permanente e continua, nell'ambito del sistema regionale, nazionale e comunitario, perseguendo in particolare l'integrazione con l'Università e con il sistema scolastico del territorio.

A tali fini la Società potrà anche assumere partecipazioni in società di capitali, in società cooperative, nei consorzi di imprese, in fondazioni, già costituite o da costituirsi, che svolgono, prevalentemente nell'area romagnola, attività in armonia con gli scopi di cui sopra.

Per l'attuazione degli scopi in oggetto, la Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, con la sola esclusione della

raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito.

Art. 3- Soci

Partecipano alla Società, quali soci promotori:

- l'Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena,
- la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini,
- il Comune di Forlì,
- il Comune di Cesena,
- la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì,
- la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena.

Alla Società possono partecipare altri Enti pubblici, aziende ed enti a partecipazione pubblica e privati, Istituti di credito, interessati all'oggetto sociale.

Art. 4 - Durata della società

La durata della Società è fissata, sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Con deliberazione della stessa assemblea la Società potrà essere sciolta anticipatamente.

Art. 5 - Domicilio dei Soci

Gli azionisti, a tutti gli effetti di legge, eleggono domicilio presso la sede sociale, anche durante la liquidazione della Società.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 6 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 1.244.500,00 (un milione duecentoquaranta-

quattromila cinquecento virgolazero zero) suddiviso in numero 12.445 (dodicimila quattrocentoquarantacinque) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna.

Art. 7 - Aumento di Capitale Sociale

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea generale degli azionisti, anche mediante emissione di azioni privilegiate o aventi comunque diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

Art. 8 – Azioni

Le Azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, esso dovrà previamente darne comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC all'organo amministrativo, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

L'organo amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, devono manifestare la propria volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Nel caso in cui l'offerta sia accettata da più soci le azioni offerte in vendita saranno attribuite ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui sopra il diritto di prelazione, per il trasferimento delle azioni a soggetti non già soci

è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci che può negarla, con decisione motivata, qualora l'acquirente designato non corrisponda alle caratteristiche fondamentali della compagine dei possessori delle azioni in relazione all'oggetto sociale della società. In tal caso le azioni saranno acquisite dalla società.

L'Organo Amministrativo ha l'obbligo di fare conoscere la decisione al socio istante, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC entro 120 giorni da quello in cui è pervenuta l'istanza di preventiva autorizzazione al trasferimento.

Il possesso delle azioni implica piena e assoluta adesione al presente statuto.

I versamenti relativi alle azioni sottoscritte saranno effettuati nei termini e nei modi fissati dall'organo amministrativo.

Salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei Soci, i versamenti effettuati dai Soci alla Società saranno infruttiferi di interessi.

Art. 9 Patrimoni dedicati

Su autorizzazione dell'Assemblea dei soci, la Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 10 - Fondo Consortile

L'Assemblea Ordinaria delibererà annualmente, all'unanimità dei voti favorevoli degli azionisti presenti, ai sensi dell'art. 2615/ter, ultimo comma, del Codice Civile, il versamento da parte dei soci consortisti, di contributi in denaro per la costituzione dell'apposito fondo, determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo.

L'importo dei contributi, nonché le relative modalità e tempi di versamento, verranno determinati sulla base di un bilancio di previsione predisposto dall'Organo Amministrativo e approvato dall'Assemblea dei Soci consortisti, entro il 31 dicembre di ogni anno. Dal bilancio preventivo deve emergere una puntuale programmazione dell'attività al fine di assicurare agli enti soci le informazioni necessarie e alla società una normale gestione.

Il contributo annuo è dovuto anche in caso di perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa nel corso dell'esercizio.

Per i soci ammessi nel corso dell'esercizio il contributo sarà commisurato alla corrispondente frazione di anno.

Il risultato di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, può essere dall'Assemblea portato a nuovo nella determinazione del fondo consortile dell'anno successivo.

I soci consortisti, inoltre, potranno effettuare versamenti di contributi superiori a quello deliberato con determinazione specifica per la realizzazione dei progetti a cui si riferiscono.

Art. 11 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, determinandone le modalità di collocamento con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2410 e seguenti del Codice Civile e delle altre disposizioni vigenti.

Art. 12 – Recesso

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni elencate nel comma 1 dell'articolo 2437 c.c..

Hanno, inoltre, diritto di recesso totale o parziale i soci che manifestano

l'oggettiva impossibilità a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali tramite il versamento del fondo consortile per propri motivi giuridici e/o economico e/o patrimoniali.

I soci pubblici possono recedere qualora la società sia ritenuta non indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 175/2016.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater c.c.. Con riferimento al quarto comma dell'art. 2437-ter, tenuto conto dell'oggetto sociale della società, nella determinazione del valore di liquidazione non si terrà conto delle poste attive rappresentative di valori immateriali, verrà applicato il metodo così detto "patrimoniale semplice" tenendo conto dei vincoli di destinazione dei beni mobili ed immobili di proprietà od in uso alla società.

Il pagamento della quota del socio uscente potrà avvenire previo pagamento e/o compensazione, diretta sul valore della quota, delle ragioni di credito vantate dalla società.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 13 – Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile e delibera con le presenze e maggioranze previste dalla legge, salve le più elevate maggioranze previste dallo statuto.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il budget previsionale, il contributo di ciascun socio al Fondo consortile, nonché gli obiettivi gestionali, gli indicatori e i parametri quantitativi e qualitativi per la misurazione dei risultati, oltre agli indirizzi annuali e pluriennali per il contenimento dei costi di funzionamento;
- b) approva il budget degli investimenti;
- c) approva il bilancio e la relazione sul governo societario;
- d) nomina e revoca l'organo amministrativo; nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione l'assemblea nomina il Presidente e autorizza l'attribuzione di eventuali deleghe;
- e) nomina i componenti e il Presidente del Collegio Sindacale, nonché il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- f) determina il compenso degli amministratori e del collegio sindacale in conformità a quanto previsto nell'art. 11 c. 6 del D.lgs 175/2016;
- g) delibera sulla sottoscrizione, acquisto o alienazione di partecipazioni in altre società o enti;
- h) autorizza l'organo amministrativo ad effettuare investimenti non previsti nel piano degli investimenti di importo superiore a € 150.000;
- i) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori nonché sugli oggetti riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge o dallo Statuto;
- j) delibera sulla costituzione di uno o più patrimoni separati destinati ad uno specifico affare ai sensi del codice civile.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sull'emissione di obbligazioni, sulla messa in liquidazione della società e su

ogni altro argomento riservato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Art. 14 – Convocazione Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo. L'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nei casi di legge e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro ma non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori dovranno illustrare le ragioni nella relazione di cui all'articolo 2428 c.c..

Il Organo Amministrativo deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta scritta da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, può avvenire mediante invio a tutti i soci di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno attestante il ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

La convocazione dell'assemblea ordinaria dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, quella straordinaria almeno 30 giorni prima.

Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla prima adunanza, qualora la prima non si sia regolarmente costituita.

Sono tuttavia valide le Assemblee nelle quali, anche se non regolarmente convocate come sopra, sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi

la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

In tale ipotesi si dovrà dare tempestiva comunicazione scritta delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 15 - Intervento all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato, nel termine stesso, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito incaricati e indicati nell'avviso di convocazione. In ogni caso i soci devono essere in possesso del biglietto di ammissione rilasciato dalla Cassa sociale o dagli Istituti incaricati.

Il biglietto vale anche per l'Assemblea di seconda convocazione. I titoli azionari potranno essere ritirati solo al termine dell'assemblea.

Con delega sul biglietto di ammissione ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché quest'ultimo non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto d'intervento anche per delega. Gli Enti e le Società legalmente costituite saranno rappresentate in Assemblea da coloro che ne hanno la rappresentanza legale ovvero da loro mandatari muniti di semplice delega scritta.

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale presente hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e

ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In questo caso l'avviso di convocazione della riunione indica i luoghi collegati a cura della società.

Art. 16 - Presidenza e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in sua mancanza da persona designata dalla maggioranza del capitale dei soci intervenuti.

Qualora sia nominato il Consiglio di Amministrazione l'assemblea è presieduta dal Presidente dello stesso o da altro delegato dallo stesso Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento la Presidenza e' assunta da persona designata a maggioranza del capitale dai soci intervenuti.

Spetta a colui che presiede l'Assemblea, oltre ad accertare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea, constatare se questa sia validamente costituita, constatare il numero dei voti necessari per le deliberazioni e stabilire le modalità per la votazione, a norma delle disposizioni legislative vigenti, nonché dirigere e regolare la discussione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale redatto in conformità al disposto dell'articolo 2375 c.c..

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. Le copie, anche per produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente e dal Se-

gretario.

Art. 17 – Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico. Qualora ne ricorrano le condizioni l'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri. In tale caso la delibera è trasmessa agli organi competenti ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Qualora l'assemblea deliberi di nominare un Consiglio di amministrazione, nella composizione dello stesso deve essere assicurato, ai sensi di legge, l'equilibrio fra i generi.

L'organo amministrativo è nominato per un periodo non superiore a tre esercizi ed è rieleggibile. Esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2385 c.c. e dell'art. 2386 c.c..

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Tuttavia se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti con-

dizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 18 - Poteri dell'Organo amministrativo

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto, l'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

Art. 19 - Nomina dell'Amministratore Delegato e di un Direttore.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, esso può, previa autorizzazione dell'Assemblea, nominare un Amministratore Delegato che rimane in carica per la durata del mandato consigliare e può essere rieletto e occorrendo un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori ad negotia e ad litem e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di nominare un Direttore, al di fuori dei propri componenti, determinandone le attribuzioni, le deleghe di poteri

per la gestione operativa della società ed il relativo compenso; ha facoltà di nominare l'eventuale altro personale occorrente, determinandone le attribuzioni e l'eventuale compenso, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 20 – Amministratore Unico - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, esercita le attribuzioni demandategli dal Consiglio stesso.

La rappresentanza della Società, sostanziale e processuale, attiva e passiva, sia in sede giudiziale sia amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale, competono all'Amministratore Unico o, se nominato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei all'Amministratore Delegato se nominato.

La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere conferite dall'Amministratore Unico o, se nominato, dal Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, peraltro, sempre per determinati atti o categorie di atti.

L'Amministratore Unico o, se nominato, il Presidente può conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti e per la rappresentanza della Società in giudizio.

Art. 21 - Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato, ove nominato, è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Società ed esercita le ulteriori funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione. Sostituisce il Presidente in

caso di sue momentanee assenze o impedimenti.

Art. 22 - - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove, ogni qualvolta il Presidente lo giudicherà necessario e opportuno e allorché ne sia fatta richiesta scritta, nell'ordine, dall'Amministratore Delegato ove nominato, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale, con specifica indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno.

La convocazione avviene con lettera, ovvero con ogni altro mezzo di comunicazione che garantisca l'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, da spediti almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con lettera o ogni altro mezzo di comunicazione che garantisca l'avvenuto ricevimento almeno un giorno prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza di voti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere annotate in appositi libri e i relativi verbali saranno firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 23 - Compensi e rimborsi spese agli Amministratori

Agli Amministratori è dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il compenso spettante è determinato, dall'Assemblea all'atto della loro nomina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 comma 16 del D.Lgs 175/2016.

Art. 24 - Collegio Sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico i relativi compensi. Nella composizione del collegio sindacale dovrà essere altresì garantita un'equa distribuzione fra i generi in ottemperanza al D.P.R. 30.11.2012 nr. 251 e al D.Lgs 19.08.2016 nr. 175.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Art. 25 - Revisione legale dei conti

Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

- svolge ogni altra attività necessaria o utile per il corretto adempimento della funzione.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c..

In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 26 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 27 – Bilancio

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione

del bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e redige la Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

Contestualmente alla pubblicazione del bilancio, viene altresì pubblicata la Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.Lgs 175/2016.

Art. 28 - Determinazione utili

Gli eventuali utili netti dell'esercizio, detratto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al raggiungimento dei limiti di legge nonché una percentuale per il fondo di riserva straordinario, verranno destinati secondo deliberazioni dell'Assemblea e comunque per finalità rispondenti agli scopi statutari, non perseguendo la società fini di lucro. Concorrono, altresì, ad alimentare il fondo di riserva straordinaria, eventuali lasciti, donazioni e contributi.

Art. 29 – Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina, secondo le disposizioni di legge vigenti, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Art. 31 – Giurisdizione

L'Autorità giudiziaria competente a conoscere delle contestazioni che pos-

sono insorgere fra la Società e i suoi componenti e in genere riferibili alla vita sociale è quella della sede sociale.

F.to Alberto Zambianchi

F.TO MARIO DE SIMONE - NOTAIO